

STATUTO

NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARANELLO CB CONTRADA
TERRANOVA SNC

Numero REA: CB - 212287

Codice fiscale: 01872510704

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-11-2021 - Statuto completo	2
--	---

dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione - dalle norme dettate in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. -----

----- **MUTUALITÀ PREVALENTE** -----

Essa risulta altresì in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2513 del codice civile ai fini della qualificazione di una società come "cooperativa a mutualità prevalente". La società ha scopo mutualistico prevalente ai sensi degli articoli 2511 e seguenti codice civile, con esclusione di ogni scopo di lucro, e pertanto si costituisce al solo fine di procurare ai soci occasioni di lavoro e servizi a condizioni più vantaggiose di quelle che essi otterrebbero dal mercato, prefiggendosi all'uopo di: -----

- svolgere la propria attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; -----
 - avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci; -----
 - avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. --
- Ai fini suddetti la cooperativa svolgerà le attività analiticamente individuate nell'articolo 3 dello statuto sociale. -----

----- **SOCI** -----

I componenti dichiarano espressamente di essere in regola con i requisiti prescritti dall'articolo 2527 del codice civile. -----

----- **CAPITALE E CONFERIMENTI** -----

Il capitale sociale è variabile. -----

I componenti dichiarano espressamente di sottoscrivere ciascuno una quota di euro 100,00 (cento/00) ciascuna, dando atto di aver già provveduto, in data odierna, a versare il relativo importo nelle casse sociali, per cui il capitale attuale è pari ad euro 700,00 (settecento/00). -----

----- **NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'** -----

L'organizzazione ed il funzionamento della cooperativa sono stabiliti nel seguente -----

----- **STATUTO** -----

----- **DELLA "NUOVA ASSISTENZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".** -----

1. DENOMINAZIONE -----

E' costituita, in conformità al disposto degli articoli 2511 e seguenti codice civile e dell'articolo 1 lettera A della legge 381/1991 una società cooperativa a mutualità prevalente denominata "**Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale**". -----

Alla cooperativa, per quanto non previsto da questo statuto e dagli eventuali relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperative nonché, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata. -----

A cura degli amministratori, la società cooperativa sarà iscritta nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 del codice civile. -----

2. SEDE -----

La cooperativa ha sede in Baranello (CB) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. -----

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato, con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. -----

La cooperativa potrà istituire o sopprimere con determinazione dell'Organo Amministrativo sedi secondarie, filiali, succursali, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro. -----

3. SCOPO ED OGGETTO -----

La cooperativa, che non ha scopo di lucro, si propone di esercitare la propria attività secondo principi di mutualità prevalente così come definiti all'articolo 2512 del codice civile, anche con terzi, al fine di ottenere nell'ambito dell'oggetto sociale di cui in seguito, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci, nel rispetto del principio di parità di trattamento tra gli stessi. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, in qualsiasi forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n.142. -----

La cooperativa può aderire, su delibera dell'organo amministrativo, ad associazioni e organizzazioni rappresentative di categoria di qualsiasi ordine e grado. -----

Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come sopra definita, la cooperativa ha come oggetto il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381. -----

In particolare e prevalentemente si dedica all'aiuto alla persona, gestendo direttamente Comunità alloggio, case di riposo e strutture analoghe e, comunque, attività individuate e previste dal regolamento della Regione Molise (Regolamento regionale n.1 del 27 febbraio 2015) inclusa l'assistenza domiciliare alla persona e i Servizi di assistenza agli individui. -----

In particolare: -----

- l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semiresidenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà; -----

- l'organizzazione e la gestione dell'assistenza sanitaria, infermieristica ed assistenziale presso Ospedali, Case di Cura, Case di Riposo, comunità e luoghi di villeggiatura; -----

- la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, e, in particolare, servizi assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base ed a elevata integrazione socio sanitaria; -----

- la gestione di comunità alloggio residenziali e non residenziali per anziani, la gestione di case di riposo per anziani, residenze sanitarie per anziani e case protette per anziani, RSA, centri aperti polivalenti con annessi servizi per anziani, case alloggio, case famiglia, gruppi appartamento, di strutture sanitarie, socio sanitarie, di assistenza ed educative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case vacanza marine e montane, campeggi e lo svolgimento di attività connesse di pulizia e sanificazione; -----

- la gestione di attività e servizi di sostegno e di riabilitazione; -----

- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in Ospedali Psichiatrici; -----

- l'educazione alimentare e sanitaria per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie; -----

- la gestione di centri d'accoglienza per stranieri e/o persone bisognose; -----

- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate e, quindi, la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazione di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori su indicati. -----

La cooperativa può curare la formazione morale e professionale dei propri soci e non; provvedere al miglioramento economico e morale dei soci nonché ad ogni altra forma di assistenza e previdenza applicando i principi ed i metodi della cooperazione e della mutualità. -----

La cooperativa può, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge. -----

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci e di altri soggetti, finalizzati al perseguimento dell'oggetto

sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La Cooperativa può partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. -----

La Cooperativa può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'Organo amministrativo per l'attuazione degli scopi sociali e così fra l'altro: -----

- compiere operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; -----

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento anche agevolato e a fondo perduto, con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; --

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da enti e società cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative; -----

- assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese specie se ad esse aderiscono cooperative e svolgono attività dirette a consolidare il movimento cooperativo; -----

- assumere partecipazioni in cooperative sociali ai sensi dell'articolo 11 della Legge 381/91; -----

- raccogliere risparmio attraverso emissione di titoli obbligazionari, con le modalità ed i limiti di cui all'articolo 58 della Legge 23 dicembre 1998 n.448. -----

La Cooperativa può inoltre istituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 92 n.59 ed eventuali modifiche e integrazioni. -----

4. DURATA -----

La durata è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga con deliberazione dell'assemblea dei soci o anticipato scioglimento. -----

5. SOCI -----

Possono far parte della cooperativa: -----

a) Soci cooperatori -----

b) Soci sovventori -----

c) Soci volontari -----

Il numero minimo per costituire una cooperativa è di tre soci persone fisiche. -----

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519

e 2522 del codice civile. -----
Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono
persone fisiche. -----
Se, durante la vita della cooperativa, il numero di soci diviene
inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel
termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa
si scioglie. -----
Possono essere soci: -----
- le persone fisiche che, svolgendo la propria attività lavo-
rativa, possono collaborare al raggiungimento delle finalità
sociali, in conformità alla legge e al presente statuto; -----
- le persone fisiche che prestano la propria attività gratui-
tamente, nella qualità di soci volontari, il cui numero non può
superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci vo-
lontari, a differenza degli altri soci, non si applicano i
contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro
subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali; -----
- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia
previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle
cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 8
novembre 1991 n. 381. -----
Possono, inoltre, essere soci nel numero strettamente necessario
al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano,
al suo interno, attività tecnica o amministrativa. -----
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in
proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. --
6. MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI COOPERATORI -----
Colui il quale intenda essere ammesso come socio cooperatore,
deve proporre la relativa domanda all'Organo Amministrativo con-
tenente: -----
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice
fiscale, se persona fisica; -----
b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui
è in possesso; -----
c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere; -----
e) l'impegno a rendere le prestazioni ritenute necessarie per
il raggiungimento degli scopi sociali, all'osservanza delle
leggi e del presente statuto, dei regolamenti interni eventual-
mente adottati, delle obbligazioni prese dai competenti organi
sociali; -----
f) la dichiarazione di non esercitare in proprio alcuna impresa
che, a causa dell'identità o affinità dell'attività svolta,
possa porsi in qualche modo in concorrenza con l'attività della
cooperativa. -----
L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei succitati
requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, de-
libera sulla domanda del proponente, con provvedimento di ac-
coglimento che verrà comunicato all'interessato, ovvero con

provvedimento di rigetto che, motivato entro sessanta giorni dalla sua adozione, verrà comunicato all'interessato unitamente alla motivazione. -----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo, oltre l'importo della quota, il sopraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo. L'aspirante socio in caso di mancato accoglimento della domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. -----

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

7. OBBLIGHI DEI SOCI -----

I soci cooperatori sono obbligati: -----

a) a versare la quota di capitale sottoscritta con le modalità stabilite dallo statuto e dall'Organo Amministrativo all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione, unitamente alle spese di istruttoria della domanda stessa ed il sovrapprezzo eventualmente determinato; -----

b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dall'Organo Amministrativo; -----

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'Organo Amministrativo. -----

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve, inoltre, versare: -----

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, -----

- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria. -

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati. -----

Il socio è, inoltre, tenuto alla osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa. -----

8. SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE -----

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte. -----

9. RECESSO -----

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti: -----

- dallo Statuto; -----

- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative; -----

- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili. -----

In particolare sono cause di recesso: -----

a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione; -----

b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione; -----

c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente. -----

Il recesso non può essere parziale. -----

La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata e gli amministratori dovranno esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. -----

Se sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. -

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. -----

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Il recesso ha effetto: -----

per quanto riguarda i rapporti sociali, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda trasmesso all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; ---

per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e da questo statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di tre mesi; il recesso ha effetto, relativamente al rapporto mutualistico e sociale, allo spirare del suddetto termine. -----

10. DECADENZA -----

La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci che siano interdetti o inabilitati o falliti ovvero in caso di sopravvenuta inabilità definitiva a partecipare all'attività della società. -----

11. ESCLUSIONE -----

L'esclusione del socio cooperatore sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio: -----

a) che non è più in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società; -----

b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi; -----

c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si

renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente; -----

d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

e) che svolga attività in concorrenza con la cooperativa senza espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo. -----

Inoltre, il socio appartenente alla "categoria speciale di soci cooperatori" può essere escluso, oltre che nei casi innanzi previsti, per: -----

a) inosservanza dei doveri inerenti la formazione, ove ammesso in ragione di tale interesse; -----

b) inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria o mancato adeguamento agli standard produttivi, ove ammesso per interesse all'inserimento nell'impresa.

L'esclusione produce effetto dal momento della annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori. -----

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. -----

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

12. COMUNICAZIONE ED OPPOSIZIONE -----

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

Avverso i provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su recesso, decadenza ed esclusione, il socio può proporre opposizione attivando la procedura Arbitrale di cui è parola in seguito. -----

13. MORTE DEL SOCIO -----

In caso di morte di un socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del defunto. -----

L'erede o il legatario, che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto, subentra nella partecipazione del socio deceduto. In tal caso, entro e non oltre tre mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà documentare la sussistenza di detti requisiti di ammissione. -----

Nel caso in cui abbiano diritto a subentrare nella partecipazione sociale del defunto più eredi o legatari che abbiano i requisiti di ammissione, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società; in difetto di tale

designazione si applica l'articoli 2347, commi 2 e 3, del codice civile. -----

Ai congiunti del socio sovventore spetta la restituzione del capitale impegnato e prestato nei medesimi patti e condizioni sottoscritto con il socio sovventore. -----

14. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA -----

Il socio receduto, decaduto o escluso e gli eredi o i legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti di ammissione alla cooperativa o non vogliano subentrarvi) avranno diritto soltanto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 2535 del codice civile e fatte salve le limitazioni previste dall'articolo 2514 del codice civile. -----

La domanda di liquidazione deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione della quota. -----

La liquidazione avrà luogo sulla base del detto bilancio ai sensi dell'articolo 2535 del codice civile e comprenderà il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e i dividendi eventualmente maturati e non corrisposti e non comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società. -----

Il pagamento deve essere fatto entro tre mesi dall'approvazione del primo bilancio successivo. -----

In ogni caso, il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesti la insolvenza della società, il socio uscente o gli eredi del socio defunto sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. -----

La liquidazione della quota assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni; ove entro tale termine il socio o i suoi eredi non ne faccia richiesta l'importo corrispondente sarà imputato a riserva legale. -----

Non verrà comunque rimborsata la quota versata al momento della costituzione della cooperativa, somma servita per gli atti costitutivi fondanti la società. -----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. -----

15. STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI -----

La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del codice civile, può emettere titoli di debito e strumenti privi di diritti di amministrazione attribuendoli ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111 *octies* disp. att. e trans. del codice civile. -----

La cooperativa può ricorrere a sottoscrizione di impegni finanziari/prestiti anche con i soci che, in questo caso, acquisiscono la figura di Soci sovventori. Al socio sovventore spetta la remunerazione del capitale investito secondo la contrattazione tra le parti e gli si riconosce 1/3 (un terzo) dei voti in assemblea dei soci e può nominare/eleggere fino ad un terzo degli amministratori e fino ad un terzo dei componenti l'organo di controllo. -----

16. PATRIMONIO SOCIALE -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----

- dal capitale sociale che è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori (il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a venticinque euro e non superiore a cinquecento euro attualmente nella misura di euro cento; l'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo); -----
- dalla riserva legale, formata con gli utili di bilancio e con le quote sociali eventualmente non rimborsate in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio; -----
- da eventuali riserve straordinarie; -----
- dall'eventuale sovrapprezzo; -----
- dalla riserva straordinaria; -----
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea. -----

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto: -----

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

b) la remunerazione dei prestiti dei soci sovventori è legata alle leggi vigenti e alla negoziazione intervenuta. Essa ha aspetto privilegiato rispetto a tutti gli altri impegni assunti.

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori; -----

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della cooperativa che al suo scioglimento. -----

17. CARATTERISTICHE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o ipoteca né essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo a norma e con le modalità previste dall'articolo 2530 del codice civile. -----

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. ----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. -----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale. -----

Nessun socio può possedere nella cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. -----

18. LIBERAZIONE DELLE QUOTE -----

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente: -----

a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione; -----

b) il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo. -----

Sono ammissibili i conferimenti di beni in natura e di crediti, cui si applicano le disposizioni previste in materia dal codice civile. -----

19. ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI -----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio ed alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione di cui al primo comma dell'articolo 2428 del codice civile, indicando specificamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari in conformità del carattere cooperativo della cooperativa, nonché evidenziando nella nota integrativa, a norma degli articoli 2545 e 2513 del codice civile, le condizioni di prevalenza mutualistica. -----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dall'Organo Amministrativo in sede di relazione sulla gestione. -----

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, a norma dell'articolo 2545 sexies del codice civile. L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita dall'assemblea: -----

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia al suo scioglimento; -----

b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modifiche ed integrazioni; -----

c) al perseguimento degli scopi mutualistici, nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio; -----

d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà in ogni caso superare, per i soci operatori, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

e) alle altre riserve straordinaria, statutarie e volontarie. - E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. -----

20. RISTORNI -----

Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto e qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano, l'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, sulla destinazione del ristorno ai soci operatori. -----

I ristorni sono attribuiti ai soci operatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. -----

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a: -----

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio; -----

- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci; -----

- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci. -----

21. ORGANI SOCIALI -----

Sono organi della società: -----

a) l'Assemblea dei soci; -----

b) l'Organo Amministrativo; -----

c) il Collegio Sindacale, se nominato. -----

22. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA -----

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo almeno una

volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno. - Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria, da tenersi per l'approvazione del bilancio, può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio stesso; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione. L'assemblea è altresì convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci con diritto di voto; in tale ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta. -----

L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata A.R. ovvero mediante fax (purché confermato) da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione presso la sede sociale o altrove, purché sempre in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno dopo 24 (ventiquattro) ore dalla prima. -----

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e siano intervenuti o informati della riunione tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, laddove nominati; verificandosi tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: -----

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. -----

23. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI -----

L'assemblea è validamente costituita: -----

- in prima convocazione quando intervengano, in proprio o per delega, la metà più uno dei voti; -----

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto. -----

L'Assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto e precisamente: -----

- nel caso di modifica dell'atto costitutivo; -----

- nel caso di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----

- nel caso di approvazione dei regolamenti interni. -----

24. VOTO -----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. -----

Per le votazioni si procederà per alzata di mano. -----

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. -----

Al socio sovventore viene riconosciuto un terzo dei voti assembleari. -----

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare solo da altri soci mediante delega scritta munita dell'eventuale facoltà e dei limiti di subdelega; le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali. -----

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. -----

25. PRESIDENZA -----

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di questi, al Vicepresidente, se nominato. -----

Qualora né l'uno né l'altro possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza il Presidente fra i presenti. -----

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario, ed eventualmente di due scrutatori; il Segretario può essere anche una persona non socia. -----

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o da un notaio quando ciò sia obbligatorio per legge. -----

26. POTERI DELL'ASSEMBLEA -----

L'assemblea: -----

- approva il bilancio; -----

- determina il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo,

provvede alle relative nomine fissandone il periodo di durata;
- nomina i componenti il collegio dei sindaci ed elegge tra questi il Presidente; -----
- determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci, ove la carica non sia gratuita; -----
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; -----
- delibera sulle modifiche allo statuto sociale; -----
- delibera di compiere le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- delibera sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori; -----
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto; -----
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. -----
E' altresì competenza dell'assemblea stabilire criteri e modalità per la realizzazione degli scopi di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno. -----
Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare. -----

27. ORGANO AMMINISTRATIVO -----

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina: -----

- da un consiglio di amministrazione composto da tre a quindici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina; Le aree operative del Consiglio sono tre. Area del Personale del Patrimonio e dei rapporti con i terzi. Area Foresteria alimentazione, mensa e vettovagliamento, Area sociale servizio Medico-Sociale e di assistenza. Per l'ordinario ogni area è operativamente autonoma. Per le decisioni strategiche che impegnano la Coop le decisioni vengono assunte in modo congiunto -----

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. -----

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori/sovventori persone giuridiche. -----

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina. -----

Gli amministratori sono rieleggibili. -----

La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. -----

28. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più vicepresidenti.

DELEGHE - Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, se presente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

ADUNANZE - Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, nei casi di urgenza il tempo può essere più breve e l'avviso può essere spedito a mezzo telegramma o fax, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

POTERI - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione, sia ordinaria sia straordinaria, della società

cooperativa; a titolo esemplificativo, rientrano tra le attribuzioni dell'organo amministrativo: -----

- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci; ---
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci; -----

- redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri eseguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società; -----

- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci; -----

- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea. -----

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. -----

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili. -----

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché: -

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; ---

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. -----

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. -----

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'articolo 2386 del codice civile. -----

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. -----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. -----

L'assemblea determina il compenso degli amministratori. -----

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato -----

29. RAPPRESENTANZA -----

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione senza limitazioni, ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega. -----

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari. -----

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente. -----

30. REGOLAMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MUTUALISTICA

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. -----

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. -----

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. -----

Tali regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. -----

31. COLLEGIO DEI SINDACI

Quando obbligatorio ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, i soci nominano un Collegio Sindacale composto di tre Membri Effettivi e due Supplenti (un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposto registro e gli altri componenti, se non iscritti in tale registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con D.M. 29 dicembre 2004 n. 320 o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche) e provvedono alla designazione del Presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai Sindaci Effettivi. I Sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata. -----

CONROLLO DIRETTO DEI SOCI - I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge. -----

32. SCIoglimento DELLA COOPERATIVA

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. - L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori. -----

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla

legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi. -----

L'assemblea nomina i liquidatori determinando: -----

- il numero dei liquidatori; -----
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; -----
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa; -----
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; --
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquidazione.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'articolo 2519 del codice civile determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso. -----

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta. -----

33. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE -----

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, e i dividendi eventualmente maturati - deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 59/92 e successive modificazioni, in ottemperanza al disposto dell'articolo 2514 lettera d) del codice civile. -----

34. CLAUSOLA ARBITRALE -----

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circostrizione ha sede la società. -----

L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le parti. -----

Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003. -----

35. RINVIO -----

Per quanto non previsto dal presente statuto, alla cooperativa si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative, in particolare la legge 8 novembre 1991 n. 381 e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. -----

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -----

Salvo nuova determinazione dei soci, la società per il primo

triennio sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nelle persone di TAMBURRO Mirella, sopra generalizzata, quale Presidente, GUALTIERI Marinella, sopra generalizzata, quale Vicepresidente e COLANERI Angelo, sopra generalizzato, quale consigliere, che durerà in carica salvo revoca o dimissioni, ai sensi dell'articolo 2383, secondo comma, del codice civile. -----

GUALTIERI Marinella, TAMBURRO Mirella e COLANERI Angelo accettano la carica sopra conferita dichiarando che nei loro confronti non sussistono cause di incompatibilità o di ineleggibilità e delegando me notaio al deposito del presente atto presso il competente Registro delle Imprese. -----

**INDIRIZZO DELLA SEDE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IM-
PRESE** -----

La società ha sede in **Baranello (CB)** alla **Contrada Terranova snc.** -----

PRIMO ESERCIZIO -----

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31 dicembre 2021.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE E SPESE -----

Le spese del presente atto e sue consequenziali, che si indicano approssimativamente in euro 900,00 (novecento/00), sono a carico della società. -----

Per eventuali modifiche richieste in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese, i soci, come sopra costituiti, delegano il Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in parte scritto di mio pugno su undici fogli per quarantuno pagine intere e fin qui della quarantaduesima, ho dato lettura alle parti, che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore nove e quaranta minuti. ---

F.to Angelo COLANERI -----

F.to GUALTIERI Marinella -----

F.to TAMBURRO Mirella -----

F.to LANESE Federica -----

F.to DI CICCIO Michele -----

F.to IAMARTINO Giovanni -----

F.to Valentina PALMIERI -----

F.to Luca DELL'AQUILA - Notaio (segue impronta del sigillo) ---